



SENT. N. 89/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23717 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

G.R., c.f. *omissis*, nato a *omissis*

il *omissis*, residente ad *omissis*, in Via *omissis* n. 15, rappresentato

e difeso, come da mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Santino Spina del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Palermo, Via Pietro Scaglione n. 20/A, PEC: *santinospina@pecavvpa.it*

CONTRO

-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, Via Ciro Il Grande n. 21 e con sede territorialmente competente in persona del dirigente pro tempore sita in Alessandria, Via Morbelli n. 34,

AVENTE AD OGGETTO

l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997, con conseguente diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

SENTITA, all'udienza del 20 giugno 2024, la difesa dell'INPS, nessuno presente per il ricorrente, come da verbale.

FATTO

Parte ricorrente ha esposto nel ricorso che è stato dipendente della Polizia di Stato dal 21 marzo 1981 al 1° luglio 2021, data del suo collocamento in pensione per raggiunti limiti di età e che ad oggi è titolare di pensione calcolata con il sistema misto in pagamento presso l'INPS di Alessandria.

Il ricorrente, essendo andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non potendo optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, avendo fatto parte della Polizia di Stato e, pertanto, rientrante nel personale escluso dal citato istituto, domandava all'INPS il ricalcolo della propria pensione ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 (c.d. moltiplicatore), visto che dall'analisi del proprio Mod. 5007 non risultava inserito tale beneficio.

La richiesta non ha trovato risposta da parte della Direzione Provinciale INPS di Alessandria.

Pertanto, il Sig. G. ha chiesto, con il presente ricorso,

l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997, con conseguente diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'INPS, con memoria del 15 gennaio 2024 si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore, evidenziando che la fattispecie prevista dal citato art. 3

comma 7 riguarda il personale militare del comparto di sicurezza, ufficiali e sottoufficiali, che viene collocato in pensione ma non nella posizione di ausiliaria per cui avrebbe diritto al ricalcolo di cui alla norma citata.

A seguito dell'udienza del 18 aprile 2024, con ordinanza n. 8/2024, questo Giudice ha assegnato termine all'INPS per il deposito di memorie a delucidazione delle modalità di calcolo dell'importo (pari ad euro 346.341,63) come risultante dal sistema INPS (cfr. foglio di calcolo M allegato alla memoria del 30 marzo 2024), divergente rispetto all'importo indicato dall'Avvocato di parte ricorrente pari ad euro 365.067,30 risultante dalla somma di euro 60.844,55 ed euro 304.222,73 (60.844,55 moltiplicato per 5) come esplicitato nella memoria dell'8 aprile 2024.

Con memoria del 21 maggio 2024, in ottemperanza all'ordinanza n. 8/2024 a chiarimento delle modalità di calcolo del moltiplicatore, l'INPS ha evidenziato che, con riferimento alla base imponibile a cui applicare il moltiplicatore, essa non va intesa come retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, bensì quella mediata prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio; che tale base imponibile deve essere comprensiva della tredicesima mensilità, degli scatti di cui all'art. 4 d. lgs. n. 165/1997 e delle competenze accessorie eccedenti il 18 per cento. Ha quindi esplicitato il calcolo che condurrebbe ad euro 346.000,00 c.a. e che sarebbe coerente con quanto indicato dalla nota operativa INPS versata in atti.

Con nota del 13 giugno 2024 parte ricorrente ha contestato la memoria dell'INPS, richiamando invece il ragionamento già svolto dall'INPS in un precedente giurisprudenziale (cfr. sent. Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Campania, n. 707/2023), da cui si desumerebbe che occorre prendere a

	riferimento l'imponibile retributivo anno corrente dell'ultimo anno di servizio	
	e moltiplicarlo per 6, cioè la predetta somma incrementata di un importo pari a	
	cinque volte lo stesso: nel caso di specie l'imponibile retributivo dell'ultimo	
	anno, corrispondente al rigo 25 colonna 6 del foglio di calcolo agli atti, pari ad	
	euro 60.844,55, dovrebbe essere moltiplicato per 6, per un totale di euro	
	365.067,30.	
	Parte ricorrente ha evidenziato, altresì, che la somma di partenza indicata nella	
	memoria dell'INPS (euro 63.118,93) non trova riscontro in nessuna parte del	
	foglio di calcolo di parte ricorrente.	
	Con nota del 17 giugno 2024, in vista dell'udienza del 20 giugno 2024, la difesa	
	di parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso sulla base degli atti	
	depositati.	
	All'udienza del 20 giugno 2024, nessuno presente per il ricorrente, la difesa	
	dell'INPS ha insistito nelle conclusioni di rigetto della domanda, richiamandosi	
	agli atti depositati.	
	Dopo la discussione la causa è stata trattenuta a decisione.	
	Al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo ai sensi	
	dell'art. 167 c.g.c.	
	DIRITTO	
	Il ricorso è fondato e va accolto.	
	L'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997 così dispone: <u>“Per il personale di cui</u>	
	<u>all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal</u>	
	<u>servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di</u>	
	<u>appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti</u>	
	<u>psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui</u>	
	- pag. 4 di 8 -	

trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.

Il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria è il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco secondo quanto previsto dal richiamato art. 1 (“Campo di applicazione”) dello stesso d.lgs. n. 165/1997, per il quale il relativo ordinamento giuridico (smilitarizzato con la L. n. 121/1981) non contempla l'istituto dell'ausiliaria (cfr. per una ricostruzione generale del “moltiplicatore” qui in esame, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Sicilia n. 322/2022).

Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti per il riconoscimento, in capo al ricorrente, dell'applicazione del cosiddetto moltiplicatore previsto dalla norma sopra citata.

Infatti, egli è stato dipendente della Polizia di Stato, è stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto, è andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non ha potuto optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, avendo fatto parte della Polizia di Stato e, pertanto, rientrando nel personale escluso dal citato istituto.

Quanto al calcolo del montante contributivo, si osserva che il citato art. 3,

comma 7, prevede espressamente che *“il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione”*.

Nel caso di specie, appare pertanto corretto il calcolo effettuato da parte ricorrente.

Infatti, in base alla norma citata, all’imponibile retributivo dell’ultimo anno (corrispondente al rigo 25 colonna 6 del quadro I/A - determinazione montante retributivo, del foglio di calcolo M relativo a G.R., versato in atti), pari ad euro 60.844,55, deve essere aggiunto l’importo pari a 5 volte tale imponibile retributivo (nel caso di specie: euro 60.844,55 x 5 = euro 304.222,75), per un totale di euro 365.067,30.

Al contrario, le spiegazioni fornite dall’INPS sul calcolo effettuato e sul risultato pari ad euro 346.341,63 indicato nel foglio versato in atti non appaiono convincenti.

Pertanto, si accoglie il ricorso e, per l’effetto, si accerta e si dichiara il diritto del ricorrente alla determinazione del montante individuale dei contributi con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione, come previsto dall’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 e come sopra esplicitato, con conseguente diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione in considerazione del maggiore montante contributivo.

Si condanna l’INPS alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto ad adeguamento del trattamento corrente, oltre agli arretrati maturati.

Sui maggiori ratei spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione è

	dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla	
	maturazione sino al soddisfo.	
	Per il principio di soccombenza l'INPS deve essere condannato al pagamento	
	delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione monocratica di giudice delle pensioni, definitivamente	
	pronunciando, ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto	
	del ricorrente alla determinazione del montante individuale dei contributi con	
	l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno	
	di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione, come previsto	
	dall'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997, con conseguente diritto del	
	ricorrente alla rideterminazione della pensione in considerazione del maggiore	
	montante contributivo.	
	Condanna l'INPS alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto ad	
	adeguamento del trattamento corrente, oltre agli arretrati maturati.	
	Sui maggiori ratei spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione è	
	dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla	
	maturazione sino al soddisfo.	
	Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente,	
	che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali, IVA e CPA	
	come per legge, con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.	
	IL GIUDICE MONOCRATICO	
	- pag. 7 di 8 -	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]